

Bruxelles, 22 settembre 2025
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2024/0134(NLE)

11262/25
ADD 1

ACP 65
COAFR 189
COLAC 101
COASI 80
RELEX 936

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONI del Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE, il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE relativa all'adozione del proprio regolamento interno

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE**

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno
del Consiglio dei ministri OSACP-UE**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI OSACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 88, paragrafo 7,

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 88, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo, tra le sue varie funzioni, il Consiglio dei ministri OSACP-UE prende decisioni per dare effetto ad aspetti specifici necessari per l'attuazione delle disposizioni dello stesso.
- (2) Conformemente all'articolo 88, paragrafo 7, dell'accordo, il Consiglio dei ministri OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Consiglio dei ministri OSACP-UE, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio dei ministri OSACP-UE

I copresidenti

ALLEGATO

Regolamento interno del Consiglio dei ministri OSACP-UE

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Consiglio dei ministri OSACP-UE (di seguito "Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 88 dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo").
2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "parte UE"), o ai membri dell'OSACP, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS, come indicato in tale articolo.
3. Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023, , ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

4. A norma dell'articolo 88, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio si riunisce, di norma, ogni tre anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti.
5. Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles e in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP, come deciso di comune accordo dalle parti. Le parti possono concordare di riunirsi in un altro luogo.
7. Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 2
Copresidenti

1. A norma dell'articolo 88, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dai membri dell'OSACP, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.
2. L'ufficio di presidente del Consiglio (di seguito "presidente in carica") è esercitata a turno nel modo seguente:
 - a) dal 1° aprile al 30 settembre, dal presidente nominato dai membri dell'OSACP;
 - b) dal 1° ottobre al 31 marzo, dal presidente designato dalla parte UE.

Articolo 3

Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima del giorno della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni prima del giorno della riunione.
2. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (di seguito "ALSOC"), almeno 21 giorni prima del giorno della riunione.
3. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
4. L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C, come segue:
 - a) la parte A contiene i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - b) la parte B contiene i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima della loro approvazione;
 - c) la parte C contiene i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 4
Deliberazioni

1. Conformemente all'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo, per accordo comune delle parti.
2. Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 5.
3. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri dell'OSACP.
4. I membri del Consiglio che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato e indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.

7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sedute del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 5

Procedura scritta

1. A norma dell'articolo 88, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 6
Comitati e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, mediante decisione, può istituire comitati e gruppi di lavoro a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, dell'accordo per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
2. Il Consiglio può adottare il regolamento interno dei comitati e dei gruppi di lavoro da esso istituiti. Laddove il Consiglio non proceda in tal senso, i comitati e i gruppi di lavoro possono adottare il proprio regolamento interno.
3. I comitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.

Articolo 7
Osservatori

1. I rappresentanti di ciascuno Stato firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.

2. Alle sedute del Consiglio possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del Consiglio, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE situati nelle regioni dei Caraibi e del Pacifico;
 - d) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
3. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del Consiglio.

Articolo 8

Dialogo con i portatori di interessi

1. Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del Consiglio.

Articolo 9

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è presentato al Consiglio o all'ALSOC per approvazione, ove opportuno.

Articolo 11

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del Consiglio sono l'inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo.
2. Il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta in inglese e, previa richiesta di una delle parti, in un'altra lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 12
Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella di adozione.
3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 13

Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC)

1. Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio può delegare poteri all'ALSOC.
2. Le modalità delle riunioni dell'ALSOC sono stabilite nel suo regolamento interno.

3. L'ALSOC prepara le sedute del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 14

Partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica OSACP-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica **OSACP-UE**, istituita dall'articolo 86, paragrafo 1, dell'accordo, è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 15

Coerenza delle politiche

1. Allorquando le parti richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, generalmente non superiore a 42 giorni a decorrere dalla richiesta.
2. Le consultazioni si svolgono in un formato appropriato concordato mutuamente dalle parti.

Articolo 16

Segretariato

1. La parte UE designa, in qualità di cosegregario, un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. I membri dell'OSACP designano, in qualità di cosegregario, un funzionario del segretariato dell'OSACP. Ciascuna parte informa l'altra parte del cosegregario designato. I cosegregari assicurano congiuntamente il segretariato del Consiglio e dell'ALSOC.

2. I cosegretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza e tenendo unicamente presenti gli interessi del corretto funzionamento dell'accordo. Non chiedono né accettano istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e l'ALSO.
3. La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai copresidenti a cura del segretariato.

Articolo 17

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 4.

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AFRICA-UE**

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno
del Consiglio dei ministri Africa-UE**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI AFRICA-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 92, paragrafo 4, lettera d),

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, tra le sue varie funzioni, il Consiglio dei ministri Africa-UE prende decisioni per dare effetto ad aspetti specifici del protocollo regionale Africa di tale accordo.
- (2) A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il Consiglio dei ministri Africa-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Consiglio dei ministri Africa-UE, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio dei ministri Africa-UE

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AFRICA-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Africa dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da tale protocollo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il Consiglio dei ministri Africa-UE (di seguito "Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 92 dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio non derogano alle decisioni e alle raccomandazioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.

2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito la "parte UE"), o ai membri dell'OSACP dell'Africa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS dell'Africa.
3. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
4. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti.
5. Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles e in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP dell'Africa, come deciso di comune accordo dalle parti. Le parti possono concordare di riunirsi in un altro luogo.
7. Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3
Copresidenti

1. A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dai membri dell'OSACP dell'Africa, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.
2. L'ufficio del presidente del Consiglio (di seguito "presidente in carica") è esercitata a turno nel modo seguente:
 - a) dal 1° aprile al 30 settembre dal presidente nominato dai membri dell'OSACP dell'Africa;
 - b) dal 1° ottobre al 31 marzo, dal presidente designato dalla parte UE

Articolo 4
Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima del giorno della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni prima del giorno della riunione.
2. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato misto Africa-UE (il "comitato"), almeno 21 giorni prima del giorno della riunione.

3. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
4. L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C come segue:
 - a) la parte A contiene i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - b) la parte B contiene i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima della loro approvazione;
 - c) la parte C contiene i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 5

Deliberazioni

1. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni e formula raccomandazioni per dare effetto ad aspetti specifici del protocollo regionale Africa, per accordo comune delle parti. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni sono vincolanti per tutte le parti.
2. Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.

3. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri dell'OSACP dell'Africa.
4. I membri del Consiglio che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato e indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.
7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sedute del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 6
Procedura scritta

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 7
Sottocomitati e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio, mediante decisione, può istituire comitati e gruppi di lavoro a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
2. Il Consiglio può adottare il regolamento interno dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro che istituisce. Laddove il Consiglio non proceda in tal senso, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono adottare il proprio regolamento interno.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.

Articolo 8
Osservatori

1. I rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.
2. Alle sedute del Consiglio possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del Consiglio, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati della regione dell'Africa candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati della regione dell'Africa che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo e Stati della regione dell'Africa aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
3. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del Consiglio.

Articolo 9

Dialogo con i portatori di interessi

1. Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del Consiglio.

Articolo 10

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.

3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto al Consiglio o al comitato per approvazione, ove opportuno.

Articolo 12

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del Consiglio sono l'inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo.
2. Il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta in inglese e, previa richiesta di una delle parti, in un'altra lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella di adozione.
3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 14

Comitato misto Africa-UE

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può delegare poteri al comitato misto Africa-UE.
2. Le modalità delle riunioni del comitato misto Africa-UE sono stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il comitato misto Africa-UE prepara le sedute del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 15

Partecipazione all'Assemblea parlamentare Africa-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Africa-UE, istituita dall'articolo 94, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 16
Coerenza delle politiche

1. Allorquando le parti richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, e generalmente non superiore a 42 giorni a decorrere dalla richiesta.
2. Le consultazioni si svolgono in un formato appropriato concordato mutuamente dalle parti.

Articolo 17
Segretariato

1. La parte UE designa, in qualità di cosegregario, un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. I membri dell'OSACP dell'Africa designano, in qualità di cosegregario, un funzionario del segretariato dell'OSACP. Ciascuna parte informa l'altra parte del cosegregario designato. I cosegregari assicurano congiuntamente il segretariato del Consiglio e del comitato.
2. I cosegregari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza e tenendo unicamente presenti gli interessi del corretto funzionamento dell'accordo. Non chiedono né accettano istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.
3. La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai copresidenti a cura del segretariato.

Articolo 18

Dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'UE

I copresidenti, come anche i pertinenti Stati membri dell'Unione europea, incoraggiano il dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea nella regione dell'Africa in settori di interesse comune, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo regionale Africa dell'accordo.

Articolo 19

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 5.

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CARAIBI-UE**

del ...

relativa all'adozione del regolamento interno del Consiglio dei ministri Caraibi-UE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CARAIBI-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 92, paragrafo 4, lettera d),

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, tra le sue varie funzioni, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE prende decisioni per dare effetto ad aspetti specifici del protocollo regionale Caraibi.
- (2) A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo stabilisce che il Consiglio dei ministri Caraibi-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Consiglio dei ministri Caraibi-UE di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio dei ministri Caraibi-UE

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CARAIBI-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Caraibi dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da tale protocollo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il Consiglio dei ministri Caraibi-UE (di seguito "Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 92 dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio non derogano alle decisioni e alle raccomandazioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "parte UE"), o ai membri dell'OSACP dei Caraibi, dall'altro, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS dei Caraibi.
3. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
4. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti.
5. Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles e in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP dei Caraibi, come deciso di comune accordo dalle parti. Le parti possono concordare di riunirsi in un altro luogo.
7. Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3
Copresidenti

1. A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dai membri dell'OSACP dei Caraibi, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.
2. L'ufficio del presidente del Consiglio (di seguito "presidente in carica") è esercitata a turno nel modo seguente:
 - a) dal 1° aprile al 30 settembre, dal presidente nominato dai membri dell'OSACP dei Caraibi;
 - b) dal 1° ottobre al 31 marzo, dal presidente designato dalla parte UE.

Articolo 4
Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima del giorno della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni prima del giorno della riunione.

2. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato misto Caraibi-UE (di seguito il "comitato"), almeno 21 giorni prima del giorno della riunione.
3. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
4. L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C come segue:
 - a) la parte A contiene i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - b) la parte B contiene i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima della loro approvazione;
 - c) la parte C contiene i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 5

Deliberazioni

1. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni o formula raccomandazioni per dare effetto ad aspetti specifici del protocollo regionale Caraibi, per accordo comune delle parti. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni sono vincolanti per tutte le parti.

2. Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.
3. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri dell'OSACP dei Caraibi.
4. I membri del Consiglio che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato e indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.
7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sedute del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 6
Procedura scritta

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 7
Sottocomitati e gruppi di lavoro

1. Mediante decisione, il Consiglio può istituire comitati e gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
2. Il Consiglio può adottare il regolamento interno dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro che istituisce. Laddove il Consiglio non proceda in tal senso, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono adottare il proprio regolamento interno.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.

Articolo 8
Osservatori

1. I rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.
2. I paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE nella regione dei Caraibi possono partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di osservatori, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo regionale Caraibi.
3. Alle sedute del Consiglio possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del Consiglio, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati della regione dei Caraibi candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati della regione dei Caraibi che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati della regione dei Caraibi aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.

4. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, lettere a) e b), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del Consiglio.

Articolo 9

Dialogo con i portatori di interessi

1. Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del Consiglio.

Articolo 10

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto al Consiglio o al comitato per approvazione, ove opportuno.

Articolo 12

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del Consiglio sono l'inglese, il francese e lo spagnolo.
2. Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta in inglese.

Articolo 13

Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella di adozione.
3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 14

Comitato misto Caraibi-UE

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può delegare poteri al comitato misto Caraibi-UE.
2. Le modalità delle riunioni del comitato misto Caraibi-UE sono stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il comitato misto Caraibi-UE prepara le sedute del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 15

Partecipazione all'Assemblea parlamentare Caraibi-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Caraibi-UE, istituita dall'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 16
Coerenza delle politiche

1. Allorquando le parti richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, generalmente non superiore a 42 giorni a decorrere dalla richiesta.
2. Le consultazioni si svolgono in un formato appropriato concordato mutuamente dalle parti.

Articolo 17
Segretariato

1. La parte UE designa, in qualità di cosegregario, un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. I membri dell'OSACP dei Caraibi designano, in qualità di cosegregario, un funzionario del segretariato dell'OSACP. Ciascuna parte informa l'altra parte del cosegregario designato. I cosegregari assicurano congiuntamente il segretariato del Consiglio e del comitato.
2. I cosegregari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza e tenendo unicamente presenti gli interessi del corretto funzionamento dell'accordo. Non chiedono né accettano istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.
3. La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai copresidenti a cura del segretariato.

Articolo 18

Dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'UE

I copresidenti, come anche i pertinenti Stati membri dell'Unione europea, incoraggiano il dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea nella regione dei Caraibi in settori di interesse comune, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 51, paragrafo 2, del protocollo regionale Caraibi dell'accordo.

Articolo 19

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 5.

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PACIFICO-UE**

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno
del Consiglio dei ministri Pacifico-UE**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PACIFICO-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 92, paragrafo 4, lettera d),

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, tra le sue varie funzioni, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE prende decisioni per dare effetto ad aspetti specifici del protocollo regionale Pacifico di tale accordo.
- (2) A norma dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera d), dell'accordo, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del Consiglio dei ministri Pacifico-UE, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio dei ministri Pacifico-UE

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PACIFICO-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Pacifico dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da tale protocollo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il Consiglio dei ministri Pacifico-UE (di seguito il "Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 92 dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio non derogano alle decisioni e alle raccomandazioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2862/oj.

2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "parte UE"), o ai membri dell'OSACP del Pacifico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS del Pacifico.
3. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
4. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti.
5. Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles e in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP del Pacifico, come deciso di comune accordo dalle parti. Le parti possono concordare di riunirsi in un altro luogo.
7. Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3
Copresidenti

1. A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dai membri dell'OSACP del Pacifico, da un lato, e dal presidente designato dalla parte UE, dall'altro.
2. L'ufficio del presidente del Consiglio (di seguito "presidente in carica") è esercitata a turno nel modo seguente:
 - a) dal 1° aprile al 30 settembre, dal presidente nominato dai membri dell'OSACP del Pacifico;
 - b) dal 1° ottobre al 31 marzo, dal presidente designato dalla parte UE.

Articolo 4
Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima del giorno della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni prima del giorno della riunione.

2. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato misto Pacifico-UE (il "comitato"), almeno 21 giorni prima del giorno della riunione.
3. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
4. L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C come segue:
 - a) la parte A contiene i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - b) la parte B contiene i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima della loro approvazione;
 - c) la parte C contiene i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 5
Deliberazioni

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni o formula raccomandazioni per dare effetto ad aspetti specifici del protocollo regionale Pacifico, per accordo comune delle parti. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni sono vincolanti per tutte le parti.
2. Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.
3. Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri che rappresentano i governi dei membri dell'OSACP del Pacifico.
4. I membri del Consiglio che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato, indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.

7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sedute del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 6

Procedura scritta

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 7

Sottocomitati e gruppi di lavoro

1. Mediante decisione, il Consiglio può istituire comitati e gruppi di lavoro ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
2. Il Consiglio può adottare il regolamento interno dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro che istituisce. Laddove il Consiglio non proceda in tal senso, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono adottare il proprio regolamento interno.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.

Articolo 8

Osservatori

1. I rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.
2. I paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE nella regione del Pacifico possono partecipare alle sedute del Consiglio in qualità di osservatori, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo regionale Pacifico.

3. Alle sedute del Consiglio possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del Consiglio, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati della regione del Pacifico candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati della regione del Pacifico che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati della regione del Pacifico aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
4. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, lettere a) e b), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del Consiglio.

Articolo 9

Dialogo con i portatori di interessi

1. Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95, paragrafo 3, dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del Consiglio.

Articolo 10

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale.

3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto al Consiglio o al comitato per approvazione ove opportuno.

Articolo 12

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del Consiglio sono l'inglese, il francese e il portoghese.
2. Il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta in inglese e, previa richiesta di una delle parti, in un'altra lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 13
Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella di adozione.
3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 14
Comitato misto Pacifico-UE

1. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può delegare poteri al comitato misto Pacifico-UE.

2. Le modalità delle riunioni del comitato misto Pacifico-UE sono stabilite nel suo regolamento interno.
3. Il comitato misto Pacifico-UE prepara le sedute del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 15

Partecipazione all'Assemblea parlamentare Pacifico-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Pacifico-UE, istituita dall'articolo 94, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 16

Coerenza delle politiche

1. Allorquando le parti richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, generalmente non superiore a 42 giorni a decorrere dalla richiesta.
2. Le consultazioni si svolgono in un formato appropriato concordato mutuamente dalle parti.

Articolo 17
Segretariato

1. La parte UE designa, in qualità di cosegretario, un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. I membri dell'OSACP del Pacifico designano, in qualità di cosegretario, un funzionario del segretariato dell'OSACP. Ciascuna parte informa l'altra parte del cosegretario designato. I cosegretari assicurano congiuntamente il segretariato del Consiglio e del comitato.
2. I cosegretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza e tenendo unicamente presenti gli interessi del corretto funzionamento dell'accordo. Non chiedono né accettano istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.
3. La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai copresidenti a cura del segretariato.

Articolo 18
Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del Consiglio in conformità dell'articolo 5.

PROGETTO

DECISIONE n. .../2025

DEL COMITATO DI ALTI FUNZIONARI A LIVELLO DI AMBASCIATORI OSACP-UE

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno
del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori**

IL COMITATO DI ALTI FUNZIONARI A LIVELLO DI AMBASCIATORI OSACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 89, paragrafo 3,

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE ("ALSOC OSACP-UE") assiste il Consiglio dei ministri OSACP-UE nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.
- (2) A norma dell'articolo 89, paragrafo 3, dell'accordo, l'ALSOC OSACP-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno dell'ALSOC OSACP-UE, di cui all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per l'ALSOC OSACP-UE

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI ALTI FUNZIONARI A LIVELLO DI AMBASCIATORI OSACP-UE

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (di seguito "ALSOC") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 89 dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo").
2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "parte UE"), o ai membri dell'OSACP, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS, come indicato in tale articolo.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

3. A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, d'ufficio, il segretario generale dell'OSACP e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
4. A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC si riunisce una volta l'anno e in sessioni straordinarie su richiesta dei copresidenti e, in particolare, per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE (di seguito "Consiglio").
5. L'ALSOC è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. L'ALSOC si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, l'ALSOC può riunirsi in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP, come deciso di comune accordo dalle parti.
7. Su decisione dei copresidenti, l'ALSOC può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 2

Copresidenti

1. A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.

2. L'ufficio del presidente dell'ALSOC (di seguito "presidente in carica") è ricoperta a turno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 3

Funzioni dell'ALSOC

1. Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo, l'ALSOC prepara le sessioni del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In tale contesto, esso segue l'applicazione dell'accordo e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
2. L'ALSOC rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di poteri.
3. Esso presenta al Consiglio tutte le raccomandazioni che ritenga necessarie o opportune.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri dell'ALSOC almeno 14 giorni prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 17 giorni prima del giorno della riunione. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri dell'ALSOC almeno otto giorni prima del giorno della riunione.
3. L'ALSOC adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza l'ALSOC può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 5

Deliberazioni

1. Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
2. Qualora l'ALSOC si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.

3. L'ALSOC può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e due terzi dei membri dell'OSACP.
4. I membri dell'ALSOC che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato, indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri dell'ALSOC possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.
7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle riunioni dell'ALSOC quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 6
Procedura scritta

1. L'ALSOC può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 7
Osservatori

1. I rappresentanti di ciascuno Stato firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbia ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute dell'ALSOC in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.

2. Alle sedute dell'ALSOC possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione dell'ALSOC, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE situati nelle regioni dei Caraibi e del Pacifico;
 - d) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
3. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione dell'ALSOC.

Articolo 8

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni dell'ALSOC non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni dell'ALSOC è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni dell'ALSOC sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni dell'ALSOC nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 9

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dall'ALSOC, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto all'ALSOC per approvazione.

Articolo 10

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro dell'ALSOC sono l'inglese, il francese, il portoghese e lo spagnolo.
2. L'ALSOC delibera in base a una documentazione redatta in inglese e, previa richiesta di una delle parti, in un'altra lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella di adozione.

3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dall'ALSOC sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 12

Sottocomitati

1. L'ALSOC può istituire, mediante decisione, sottocomitati incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo.
2. L'ALSOC può adottare il regolamento interno dei sottocomitati che istituisce. Laddove l'ALSOC non proceda in tal senso, i sottocomitati possono adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Segretariato

Il segretariato dell'ALSOC è lo stesso di quello istituito dal Consiglio, conformemente all'articolo 16 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 14

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione dell'ALSOC in conformità dell'articolo 5.

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL COMITATO MISTO AFRICA-UE**

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno
del comitato misto Africa-UE**

IL COMITATO MISTO AFRICA-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 93, paragrafo 4,

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto Africa-UE assiste il Consiglio dei ministri Africa-UE nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.
- (2) A norma dell'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto Africa-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto Africa-UE, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

*Per il comitato misto Africa-UE
I copresidenti*

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO AFRICA-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Africa dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da tale protocollo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il comitato misto Africa-UE (di seguito "comitato") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 93 dell'accordo.
2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "parte UE"), o ai membri dell'OSACP dell'Africa, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS dell'Africa, come indicato in tale articolo.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

3. A norma dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti e in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri Africa-UE (di seguito "Consiglio").
5. Il comitato è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il comitato si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, il comitato può riunirsi in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP dell'Africa, come deciso di comune accordo dalle parti.
7. Su decisione dei copresidenti, il comitato può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3
Copresidenti

1. A norma dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.
2. L'ufficio del presidente del comitato (di seguito "presidente in carica") è ricoperta a turno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 4
Funzioni del comitato

1. Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In tale contesto, esso segue l'applicazione del protocollo regionale Africa e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
2. Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di poteri.
3. Esso presenta al Consiglio tutte le raccomandazioni che ritenga necessarie o opportune.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno 14 giorni prima del giorno della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 17 giorni prima della data della riunione. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima del giorno della riunione.
3. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 6

Deliberazioni

1. Il comitato adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
2. Qualora il comitato si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 7.

3. Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri dell'OSACP dell'Africa.
4. I membri del comitato che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato e indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del comitato possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.
7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle riunioni del comitato quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 7
Procedura scritta

1. Il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 8
Osservatori

1. I rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbia ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute del comitato in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento delle suddette procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.

2. Alle sedute del comitato possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del comitato, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati della regione dell'Africa candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati della regione dell'Africa che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati della regione dell'Africa aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
3. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del comitato.

Articolo 9

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del comitato è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del comitato sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del comitato nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.

3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal comitato, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto al comitato per approvazione.

Articolo 11

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del comitato sono l'inglese e il francese.
2. Salvo decisione contraria, il comitato delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella di adozione.
3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 13

Sottocomitati

1. Il comitato può istituire, mediante decisione, sottocomitati incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Il comitato può adottare il regolamento interno dei sottocomitati che istituisce. Laddove il comitato non proceda in tal senso, i sottocomitati possono adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Segretariato

Il segretariato del comitato è lo stesso di quello istituito dal Consiglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 15

Dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'UE

I copresidenti, come anche i pertinenti Stati membri dell'Unione europea, incoraggiano il dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea nella regione dell'Africa in settori di interesse comune, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del protocollo regionale Africa dell'accordo.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del comitato in conformità dell'articolo 6.

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL COMITATO MISTO CARAIBI-UE**

del ...

relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto Caraibi-UE

IL COMITATO MISTO CARAIBI-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 93, paragrafo 4,

¹ GU UE L, 2023/2862, 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto Caraibi-UE assiste il Consiglio dei ministri Caraibi-UE nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.
- (2) A norma dell'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo il comitato misto Caraibi-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto Caraibi-UE, di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il comitato misto Caraibi-UE

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO CARAIBI-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Caraibi dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da tale protocollo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il comitato misto Caraibi-UE (di seguito "comitato") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 93 dell'accordo.
2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito la "parte UE"), o ai membri dell'OSACP dei Caraibi, dall'altro, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS dei Caraibi, come indicato in tale articolo.

¹ GU UE L, 2023/2862, 28.12.2023, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

3. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti e in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri Caraibi-UE (di seguito "Consiglio").
5. Il comitato è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il comitato si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, il comitato può riunirsi in un luogo situato in uno dei membri dell'OSACP dei Caraibi, come deciso di comune accordo dalle parti.
7. Su decisione dei copresidenti, il comitato può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

1. A norma dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.

2. L'ufficio del presidente del comitato (di seguito "presidente in carica") è ricoperta a turno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 4

Funzioni del comitato

1. Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato prepara le sessioni del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In tale contesto, esso segue l'applicazione del protocollo regionale Caraibi e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
2. Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di poteri.
3. Esso presenta al Consiglio tutte le raccomandazioni che ritenga necessarie o opportune.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno 14 giorni prima della data della riunione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 17 giorni prima della data della riunione. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
3. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 6

Deliberazioni

1. Il comitato adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
2. Qualora il comitato si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 7.
3. Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri dell'OSACP dei Caraibi.

4. I membri del comitato che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato e indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del comitato possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.
7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle riunioni del comitato quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattati alla sola presenza delle parti.

Articolo 7

Procedura scritta

1. Il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.

2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 8

Osservatori

1. I rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbia ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.
2. I paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE nella regione dei Caraibi possono partecipare alle sedute del comitato in qualità di osservatori, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo regionale Caraibi.
3. Alle sessioni del comitato possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del comitato, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati della regione dei Caraibi candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;

- b) Stati della regione dei Caraibi che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati della regione dei Caraibi aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
4. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
- a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, lettere a) e b), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del comitato.

Articolo 9

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del comitato è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del comitato sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del comitato nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.

3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal comitato, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto al comitato per approvazione.

Articolo 11

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del comitato sono l'inglese e il francese.
2. Salvo decisione contraria, il comitato delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data di adozione.
3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.

4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 13

Sottocomitati

1. Il comitato può, tramite decisione, istituire sottocomitati incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Il comitato può adottare il regolamento interno dei sottocomitati che istituisce. Laddove il comitato non proceda in tal senso, i sottocomitati possono adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Segretariato

Il segretariato del comitato è lo stesso di quello istituito dal Consiglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 15

Dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'UE

I copresidenti, come anche i pertinenti Stati membri dell'Unione europea, incoraggiano il dialogo con le regioni ultraperiferiche dell'Unione Europea nella regione dei Caraibi in settori di interesse comune, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 51, paragrafo 2, del protocollo regionale Caraibi dell'accordo.

Articolo 16

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del comitato in conformità dell'articolo 6.

PROGETTO

**DECISIONE n. .../2025
DEL COMITATO MISTO PACIFICO-UE**

del ...

**relativa all'adozione del regolamento interno
del comitato misto Pacifico-UE**

IL COMITATO MISTO PACIFICO-UE,

visto l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa, il 15 novembre 2023 ("accordo"), e in particolare l'articolo 93, paragrafo 4,

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto Pacifico-UE assiste il Consiglio dei ministri Pacifico-UE nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.
- (2) A norma dell'articolo 93, paragrafo 4, dell'accordo il comitato misto Pacifico-UE adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del comitato misto Pacifico-UE di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il comitato misto Pacifico-UE

I copresidenti

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO PACIFICO-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Pacifico dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da tale protocollo.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Il comitato misto Pacifico-UE (di seguito "comitato") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 93 dell'accordo.
2. I riferimenti alla "parte" o a "ciascuna parte" nel presente regolamento interno si intendono come riferimenti all'Unione europea e i suoi Stati membri (di seguito "la parte UE"), o ai membri dell'OSACP del Pacifico, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo, in base a cui ciascuna parte agisce collettivamente. Il riferimento alle "parti" è inteso come riferimento sia alla Parte UE sia ai Membri dell'OACPS del Pacifico.

¹ GU UE L, 2023/2862, del 28.12.2023,
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2023/2862/oj.

3. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
4. Il comitato si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti e in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri Pacifico-UE (di seguito "Consiglio").
5. Il comitato è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
6. Il comitato si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, il comitato può riunirsi in un luogo situato in uno degli Stati membri dell'OSACP del Pacifico, come deciso di comune accordo dalle parti.
7. Su decisione dei copresidenti, il comitato può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3
Copresidenti

1. A norma dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.
2. L'ufficio del presidente del comitato (di seguito "presidente in carica") è ricoperta a turno, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 4
Funzioni del comitato

1. Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato prepara le sessioni del Consiglio, assiste il Consiglio nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In tale contesto, esso segue l'applicazione del protocollo regionale Pacifico e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
2. Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di poteri.
3. Esso presenta al Consiglio tutte le raccomandazioni che ritenga necessarie o opportune.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

1. L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica, sulla base di un comune accordo tra le parti, ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno 14 giorni prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 17 giorni prima della data della riunione. Ogni documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è inviata al segretariato in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
3. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta di una delle parti, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 6

Deliberazioni

1. Il comitato adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
2. Qualora il comitato si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 7.

3. Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, i rappresentanti di almeno metà dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea e i rappresentanti di almeno due terzi dei membri dell'OSACP del Pacifico.
4. I membri del comitato che non possono partecipare possono autorizzare un altro membro ad agire a suo nome e a esercitare tutti i suoi diritti. Il membro che non può partecipare informa opportunamente i copresidenti tramite il segretariato e indica il membro che ha autorizzato.
5. I membri del comitato possono farsi assistere da consiglieri.
6. La composizione di ogni delegazione è comunicata ai copresidenti a cura del segretariato prima dell'inizio di ogni sessione.
7. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle riunioni del comitato quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.
8. Salvo decisione contraria, i copresidenti possono stabilire che le discussioni di taluni punti all'ordine del giorno siano trattate alla sola presenza delle parti.

Articolo 7
Procedura scritta

1. Il comitato può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
2. Contestualmente all'avvio di tale procedura, è fissato un termine ragionevole per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica conclude che la proposta di decisione o raccomandazione è stata approvata, salvo obiezione di una delle parti.

Articolo 8
Osservatori

1. I rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico firmatario dell'accordo ("Stato firmatario") che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di tale accordo, possono partecipare alle sedute del comitato in qualità di osservatori. Tale status di osservatore è mantenuto fino al completamento di tali procedure da parte dello Stato firmatario interessato entro il termine di cui all'articolo 98, paragrafo 3, dell'accordo o, se non precisato, per un periodo indeterminato.

2. I paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE nella regione del Pacifico possono partecipare alle sedute del comitato in qualità di osservatori, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del protocollo regionale Pacifico.
3. Alle sedute del comitato possono partecipare in qualità di osservatori, previa decisione del comitato, i rappresentanti dei soggetti terzi seguenti:
 - a) Stati della regione del Pacifico candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di tale accordo;
 - b) Stati della regione del Pacifico che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo nonché gli Stati della regione del Pacifico aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - c) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali.
4. Il segretariato stila e tiene aggiornato un elenco degli osservatori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - a) non votano nelle deliberazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) non rilasciano dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - c) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

In aggiunta ai diritti e agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, gli osservatori di cui ai paragrafi 1 e 2 e al paragrafo 3, lettere a) e b), possono presentare osservazioni scritte relative ai punti dell'ordine del giorno della rispettiva riunione del comitato.

Articolo 9

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche. L'accesso alle riunioni del comitato è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
2. Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del comitato sono coperte dal segreto professionale.
3. Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del comitato nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Comunicazioni e processi verbali

1. Ogni comunicazione prevista dal presente regolamento interno è trasmessa a cura del segretariato ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
3. Il segretariato redige un progetto di processo verbale di ogni riunione, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal comitato, e lo mette a disposizione delle parti. Il progetto di processo verbale è sottoposto al comitato per approvazione.

Articolo 11

Lingue di lavoro e documentazione

1. Le lingue di lavoro del comitato sono l'inglese e il francese.
2. Il comitato delibera in base a una documentazione redatta in inglese e, previa richiesta di una delle parti, in un'altra lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Forma degli atti

1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato recano nell'intestazione il titolo "Decisione" o "Raccomandazione", rispettivamente, seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
2. Tali atti terminano con la formula "Fatto a ..., addì ..."; la data di adozione.

3. Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore.
4. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato sono firmate dal presidente in carica e autenticate dai cosegretari, per poi essere conservate dal segretariato.
5. Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a cura del segretariato.

Articolo 13

Sottocomitati

1. Il comitato può, tramite decisione, istituire sottocomitati incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo.
2. Il comitato può adottare il regolamento interno dei sottocomitati che istituisce. Laddove il comitato non proceda in tal senso, i sottocomitati possono adottare il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Segretariato

Il segretariato del comitato è lo stesso di quello istituito dal Consiglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato mediante una decisione del comitato in conformità dell'articolo 6.
